



# CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

## **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE**

*Approvato con deliberazione G.C. n. 33 del 4/07/2018  
Modificato con deliberazione G.C. n. 96 del 17/10/2018*

## INDICE

Art. 1 . – Oggetto e ambito di applicazione	pag. 3
Art. 2 – Istituzione dell’elenco degli avvocati patrocinatori del Comune	pag. 3
Art. 3 – Requisiti per l’inserimento nell’elenco	pag. 4
Art. 4 – Iscrizione nell’elenco	pag. 5
Art. 5 – Affidamento degli incarichi	pag. 5
Art. 6 – Condizioni	pag. 6
Art. 7- Corrispettivo – Attività di domiciliazione – Spese contrattuali	pag. 7
Art. 8 – Cancellazione dall’elenco	pag. 7
Art. 9 – Pubblicità	pag. 7
Art. 10 – Norme di rinvio	pag. 8

## **ART. 1 - Oggetto e ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di Imola degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio dell'ente, in cause davanti alle diverse giurisdizioni, in arbitrati o altri procedimenti alternativi di risoluzione delle controversie e di assistenza legale stragiudiziale.

Sono esclusi dalla presente disciplina, gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei servizi legali di cui all'allegato IX D.Lgs. n. 50/2016 per il conferimento dei quali dovranno essere applicate le disposizioni di cui all'art. 140 del medesimo Codice.

## **ART. 2 - Istituzione dell'elenco degli avvocati patrocinatori del Comune**

Per l'affidamento degli incarichi legali è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, la cui tenuta è demandata al Dirigente del Servizio Segreteria ed Affari Istituzionali e Generali, secondo le modalità di seguito descritte.

L'elenco è unico e suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche. Tale sezione è suddivisa nelle sottosezioni:

A.1 - appalti e concessioni;

A.2 - urbanistica, edilizia e ambiente; espropriazioni;

A.3 - altre materie non comprese nelle precedenti (a titolo esemplificativo: diritto di accesso, commercio, attività produttive ...)

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile

Sezione C - CONTENZIOSO DEL LAVORO Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del lavoro - Corte di Appello - Cassazione Civile

Sezione D - CONTENZIOSO PENALE Assistenza e patrocinio presso: Tribunale - Corte d'Appello - Cassazione Penale

Per ciascuna sezione è prevista specifica indicazione per i nominativi degli Avvocati abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.

L'iscrizione nell'Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato.

Ai predetti elenchi si attingerà anche per il conferimento di incarichi di assistenza nei procedimenti di mediazione.

In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco è preceduta dalla pubblicazione, a cura del Dirigente del Servizio Segreteria ed Affari Istituzionali e Generali, di un apposito avviso pubblico da pubblicare all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente e comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione di norma semestrale, mediante aggiornamento, previo esame delle istanze pervenute entro il 30 giugno ed il 31 dicembre, senza necessità di ulteriori pubblicazioni di avviso pubblico, previa compilazione di

modulistica disponibile sul sito comunale. In occasione degli aggiornamenti potranno presentare domanda di iscrizione soltanto i soggetti non già iscritti nell'elenco; i professionisti già iscritti non devono ripresentare alcuna domanda salvo che intendano segnalare variazioni significative relative a competenze ed esperienze nel frattempo maturate.

I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

Il comune ha la facoltà, dandone adeguata motivazione, di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco nei casi disciplinati dal successivo art. 5.

L'elenco potrà eventualmente essere utilizzato anche nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

### **ART. 3 - Requisiti per l'inserimento nell'elenco**

Nell'elenco possono essere inseriti i professionisti avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici;
- capacità a contrarre con la P.A;
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non aver subito provvedimenti giudiziari relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;
- essere libero professionista e non avere in corso alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico né privato, neppure a tempo parziale;
- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 anni, rispetto alla data di presentazione della domanda;
- eventuale iscrizione all'Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori per gli interessati;
- presentazione di curriculum professionale, ove deve essere evidenziato il possesso di specifica competenza in relazione alle sezioni/sottosezioni dell'elenco per le quali si chiede l'iscrizione e specifica esperienza nella trattazione di cause legali relative alle medesime materie, al fine della scelta per il conferimento dell'incarico a seconda della tipologia del contenzioso;
- insussistenza di condizioni di inconferibilità, incompatibilità e/o di conflitto di interessi con il Comune di Imola, compresa la pendenza di contenzioso personale, come previsto dalla normativa vigente e dal codice deontologico ed impegno a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgenza anche potenziale;
- assenza di rapporti in essere di patrocinio legale contro l'ente. Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Imola. I professionisti che in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in

conflitto con gli interessi dell'Ente, sono obbligati a comunicare la circostanza e saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco;

- possesso di polizza assicurativa per la copertura della responsabilità professionale con adeguati massimali;
- essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi in favore dell'erario, di enti pubblici e della cassa previdenziale forense;
- aver preso visione e impegnarsi a rispettare le clausole del Codice di comportamento del Comune di Imola.

Il Comune di Imola si riserva la facoltà di procedere, anche a campione, alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai professionisti in ordine al possesso dei requisiti prescritti. La non veridicità di quanto sottoscritto comporterà l'automatica esclusione dall'elenco e le ulteriori conseguenze previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e dalla normativa vigente in materia.

E' fatto obbligo agli iscritti di informare tempestivamente il Comune rispetto ad eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti che comportano una decadenza dall'iscrizione medesima.

#### **ART. 4 - Iscrizione nell'Elenco**

L'iscrizione all'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni (max 2) dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum. Per la sezione A (contenzioso amministrativo) devono essere evidenziati gli ambiti di precipua esperienza, per l'iscrizione nelle opportune sottosezioni.

Per gli studi associati o società di avvocati la domanda di iscrizione deve essere sottoscritta da tutti gli associati/soci; i requisiti e la documentazione richiesta dovrà riferirsi a ciascun componente.

E' fatto divieto di chiedere l'iscrizione nell'elenco sia singolarmente che quale componente di studio associato o società di avvocati.

#### **ART. 5 - Affidamento degli incarichi**

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio, a norma dell'art. 32 dello Statuto comunale, compete al Sindaco su proposta motivata del Dirigente competente, ossia del responsabile dell'area a cui afferisce la controversia *rationae materiae*, il quale, a seguito della decisione del Sindaco, provvede poi ad individuare il professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico.

La scelta è fatta, a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo dallo specifico elenco, avendo riguardo nell'ordine ai seguenti criteri:

- a) specializzazione per materia/maggior esperienza nell'ambito richiesto dichiarate/a nei curriculum;
- b) minor corrispettivo (diritti, onorari e spese) richiesto in relazione all'incarico da conferire;
- c) consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- d) esperienza professionale maturata in qualità di difensore di Pubbliche Amministrazioni

Al fine di compiere le valutazioni prodromiche al conferimento dell'incarico il Dirigente competente provvederà a richiedere un preventivo ad almeno 3 professionisti iscritti nell'elenco individuati secondo i criteri di cui sopra e nel rispetto del principio di rotazione tra gli iscritti.

Il Comune si riserva la facoltà di affidare l'incarico prescindendo dalla comparazione dei preventivi in caso di urgenza quando i termini processuali della controversia impongono di nominare con

estrema premura il difensore del Comune (l'urgenza deve essere espressamente indicata nell'atto di affidamento).

Il Comune ha altresì la facoltà, dandone adeguata motivazione, di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco nei casi di seguito indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nei casi di evidente consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi già espletati (es: prosecuzione del contenzioso nei successivi gradi di giudizio; più giudizi connessi; ricorso per motivi aggiunti...) o conferiti da altri enti che siano parte del medesimo procedimento e non siano in conflitto di interesse con il Comune di Imola;
- quando la particolare complessità specialistica del contenzioso giustifichino un affidamento a professionisti al di fuori dell'elenco stesso.

Anche per l'affidamento diretto è comunque necessario un preventivo di spesa e la valutazione di congruità del Dirigente competente.

All'accettazione dell'incarico, il professionista dovrà rilasciare apposita dichiarazione:

- a) di non avere in corso incarichi contro il Comune in proprio o per terzi, pubblici o privati, di impegnarsi a non avviarne altri, per tutta la durata del rapporto instaurato e per almeno un biennio dalla cessazione dell'ultimo incarico conferito (art. 68 Codice deontologico forense). Tale obbligo è esteso anche ai legali che facciano parte della stessa società o associazione professionale iscritta nell'elenco;
- b) dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal Codice integrativo di comportamento approvato dall'Ente con deliberazione C.C. n. 4/2014 la cui inosservanza sarà causa di risoluzione nonché dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Non possono essere incaricati professionisti che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso Comune.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o la complessità della causa necessiti la costituzione di un collegio di difesa. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

#### **ART. 6 - Condizioni**

Le condizioni dell'incarico di patrocinio sono riportate in specifico disciplinare sottoscritto dalle parti che deve contemplare espressamente:

- il corrispettivo stabilito, secondo quanto previsto al successivo art. 7, nonché i termini e le modalità di pagamento, in base alle fasi e allo stato di avanzamento della causa; su richiesta del professionista potrà essere riconosciuto un anticipo, in misura non superiore al 60% per le voci di spese processuali, e non superiore al 10% della somma riportata nel preventivo, per quanto riguarda i compensi professionali.
- l'obbligo del professionista incaricato, oltre a svolgere tutti i compiti connessi alla rappresentanza in giudizio, nel rispetto dei vincoli di mandato, di garantire le seguenti specifiche attività ritenute essenziali:
  - definire le linee difensive in accordo con gli uffici preposti del Comune di Imola, portando a conoscenza della struttura, e con debito anticipo, i contenuti degli atti difensivi;

- assolvere con diligenza e puntualità l'incarico affidato ed aggiornare costantemente lo stato delle procedure giudiziarie con invio della documentazione afferente al contenzioso;
- assicurare la propria disponibilità ad effettuare, se necessario, e richiesto dall'Ente, incontri presso la sede del Comune;
- fornire pareri scritti ai fini della valutazione dell'opportunità/convenienza all'eventuale proposizione di impugnazione ai provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato o in ordine all'eventuale transazione giudiziale o stragiudiziale ed in tal caso predisposizione degli atti di transazione della vertenza.

#### **ART. 7 - Corrispettivo - Attività di domiciliazione - Spese contrattuali**

I compensi professionali devono essere determinati secondo i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense di cui al D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, nel rispetto dei principi di congruità e remuneratività della prestazione professionale.

Qualora per eventi sopravvenuti e non preventivabili siano necessarie ulteriori attività procedurali che comportino una maggiore spesa rispetto al preventivo approvato, il professionista incaricato dovrà darne immediata comunicazione, dettagliatamente motivata, in forma scritta. In mancanza di detta comunicazione e di espressa accettazione da parte dell'Ente, nessuna maggiore pretesa potrà essere vantata dal professionista

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, vi provvederà a propria cura e spese l'Avvocato incaricato.

In caso di revoca dell'incarico verrà corrisposto unicamente il compenso dovuto per l'opera prestata sino al momento della revoca stessa.

La liquidazione del compenso per le attività espletate avviene solo a seguito di invio di fattura elettronica e previo accertamento della sussistenza della regolarità contributiva. Sono a carico del beneficiario del pagamento le spese di commissione. Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., il legale si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Le spese contrattuali, comprese quelle per l'eventuale registrazione del disciplinare, sono a carico dell'Avvocato incaricato.

#### **ART. 8 - Cancellazione dall'elenco**

E' disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- ne facciano richiesta scritta;
- risultino aver perso uno o più requisiti per l'iscrizione;
- abbiano senza giustificato motivo rifiutato l'incarico;
- non abbiano assolto con diligenza e puntualità l'incarico loro conferito o siano comunque responsabili di gravi inadempienze;
- abbiano reso false dichiarazioni nella domanda di ammissione all'elenco.

#### **ART. 9 – Pubblicità**

I dati forniti dagli interessati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento UE 2016/679.

L'elenco dei professionisti patrocinatori del Comune di Imola di cui al precedente art. 2 è pubblicato sul sito istituzionale.

I dati relativi ad ogni singolo incarico conferito (atto di conferimento, ragione dell'incarico, compenso previsto ed erogato, curriculum vitae, dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla

titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali) vengono pubblicati nella specifica sezione dell'Amministrazione Trasparente "*Consulenti e collaboratori*" in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i, e comunicati al Dipartimento della Funzione Pubblica a norma dell'art. 53 e ss. del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (sistema PERLA PA).

**ART. 10 - Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.